

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
1	Abilitazione ai servizi telematici: Entratel primo rilascio	Entratel è il servizio telematico dedicato ai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di 20 soggetti, agli intermediari, alle Amministrazioni dello Stato. Per ottenere l'abilitazione ad Entratel è necessario: - compilare on-line la pre-iscrizione sul sito AE - compilare l'apposita modulistica disponibile sul sito AE - presentare o spedire i moduli ad un ufficio della regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato - prelevare le credenziali dal sito AE inserendo alcuni dati della pre-iscrizione e altri forniti dall'ufficio. L'accoglimento della domanda è subordinato ad alcuni controlli di tipo amministrativo ed è evasa normalmente in tempo reale.	Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 (modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti). Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009.	circolare n. 30/E del 25 giugno 2009
2	Abilitazione ai servizi telematici: contribuenti non residenti con identificazione diretta ai fini IVA	Il contribuente identificato ex art.35 ter DPR 633/72 richiede l'abilitazione al servizio telem. Entratel per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva e l'effettuazione di tutti gli adempimenti on-line. Gli intermediari esteri richiedono l'abilitazione per la trasmissione telematica delle istanze di rimborso IVA UE di cui all'art. 38 bis 1 DPR 633/72.	Art. 35 ter DPR 633/72; art. 38 bis 1 DPR 633/72; Provv. Dir Ag. 53471/2010.	Circolare n.30 del 25/06/2009.
3	Abilitazione ai servizi telematici: delega agli intermediari	Gli intermediari, individuati dall'art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, possono accedere, previo conferimento di delega, al "cassetto fiscale" dei propri clienti, per consultare le informazioni ad essi relative. Attualmente, le deleghe hanno validità temporale limitata di due anni dalla sottoscrizione, per cui si deve procedere periodicamente alla proroga.	Art. 3 comma 3 DPR 322/1998 soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni; D.lgs 241/1997 norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; dm 31/07/1998 modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; D.lgs 296/2003 codice in materia di protezione dei dati personali	circolare n. 32/E del 22 luglio 2004
4	Abilitazione ai servizi telematici: Fisconline	Fisconline è il servizio telematico riservato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non sono già abilitati ad Entratel. Per ottenere l'abilitazione è necessario richiedere la prima parte del PIN on-line, direttamente in ufficio o telefonicamente. La seconda parte del PIN viene recapitata per posta al domicilio fiscale.	Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. Allegato tecnico ter aggiunto dall'art. 1, decreto ministeriale 29 marzo 2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000, n. 78	Circolare 81/E del 21 aprile 2000; circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e circolare n. 54/E del 21 dicembre 2011
5	Attribuzione codice fiscale/Tessera Sanitaria a persone fisiche	L'attribuzione del CF alle persone fisiche avviene con le seguenti modalità: Neonati - viene attribuito dai Comuni al momento della prima iscrizione nell'anagrafe, attraverso collegamento telematico con l'AT; Stranieri - l'attribuzione del CF agli stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli sportelli unici per l'immigrazione viene effettuata dagli stessi sportelli attraverso il collegamento telematico con l'AT. Le questure, tramite collegamento telematico con l'AT, attribuiscono il CF agli stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Residenti all'estero: qualora abbiano necessità del CF ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il CF viene attribuito dai Consolati attraverso il collegamento telematico con l'AT. Il cittadino sprovvisto del codice fiscale che ne abbia necessità può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia utilizzando il modello AA4. Al modello deve essere allegata la copia del documento di identità del richiedente. In caso di delega, il delegato deve esibire un proprio documento d'identità e allegare al modello la copia dello stesso oltre alla copia del documento d'identità del delegante e la delega in originale. La tessera sanitaria, che contiene anche il CF, viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del SSN. In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, può esserne richiesto un duplicato tramite il sito Internet dell'AE ad accesso libero (per le TS standard o per i tesserini di codice fiscale) o con autenticazione (per le TS-CNS). Il duplicato può essere richiesto anche presso un qualunque Ufficio dell'AE o, per la TS e TS-CNS, presso la ASL .	DPR 605/1973; DL 269/2003	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
6	Attribuzione codice fiscale a soggetti diversi da persone fisiche (non IVA) e variazione dati	<p>I soggetti diversi dalle persone fisiche - non contribuenti IVA – che hanno necessità di avere il codice fiscale ne richiedono l’attribuzione presentando il modello AA5 con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente • a mezzo servizio postale, in unica copia, mediante raccomandata <p>Al modello vanno allegati i documenti necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nel modello stesso.</p> <p>La documentazione richiesta dall’ufficio ha la finalità di certificare l’esistenza del soggetto ed i suoi corretti dati identificativi; essa potrà consistere nell’atto costitutivo, nello statuto, nella visura camerale, ecc.</p> <p>Il modello AA5 va presentato anche per comunicare le variazioni di dati o l’estinzione. In caso di variazioni dati, il modello può essere trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati.</p> <p>Per comunicare l’avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico.</p>	DPR 605/1973; Provvedimento del 21/12/2009	
7	Attribuzione partita IVA: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività	<p>I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi stabiliscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività e richiedere l’attribuzione della partita Iva con i modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA9: per le persone fisiche - AA7: per i soggetti diversi dalle persone fisiche <p>I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) presentano i modelli AA7 e AA9 con la Comunicazione Unica da inviare al Registro delle imprese.</p> <p>I contribuenti non tenuti all’uso della Comunicazione Unica presentano i modelli AA7 o AA9 con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate • in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. <p>Unitamente alla dichiarazione, devono essere presentati tutti i documenti richiesti dall’ufficio, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.</p> <p>In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita Iva, è necessario compilare il modello AA7 o AA9 da presentare con le stesse modalità previste per l’inizio attività.</p>	Art. 35 del DPR 663/72; Provvedimento 18/05/2012 ; Provvedimento del 29/12/2009	<p>Risoluzione 93 del 21/09/2011 - "Chiusura delle partite IVA inattive – Chiarimenti richiesti";</p> <p>Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 dicembre 2006 - "Inizio attività - Richiesta informazioni e fidejussione"</p> <p>Risoluzione 65 del 14/06/2011 - "Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili"</p>
8	Richiesta di identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente	<p>I soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente ai fini IVA (art. 35-ter del DPR 633/1972) e richiedere l’attribuzione della partita IVA devono presentare il modello ANR prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.</p> <p>Le dichiarazioni per l’identificazione diretta nello Stato, con conseguente attribuzione di partita Iva, devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata) - a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’Iva posseduta nello Stato di appartenenza. <p>Il modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta o per comunicare la cessazione dell’attività. In tali casi, il modello può essere presentato, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediario.</p>	Articolo 35-ter del Dpr 633/1972; Provvedimento del 28/12/2009;	Ris. 220/2003; Ris. 31/2005.
9	Richiesta di iscrizione all’Anagrafe tributaria da parte delle ONLUS	<p>Richiesta iscrizione all’Anagrafe delle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo.</p>	Decreto Legislativo n. 460 del 1997. Decreto Ministeriale del 19/01/1998	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
10	Comunicazione del domicilio per la notifica degli atti	<p>Il contribuente che intende farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'AE ad un indirizzo diverso rispetto a quello del proprio domicilio fiscale deve comunicarlo all'AE mediante l'invio di un apposito modello. Può scegliere il domicilio per le notifiche presso una persona o un ufficio a condizione che sia nel Comune del proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all'estero che non ha scelto un domicilio in Italia per la notifica degli atti e non ha nominato un rappresentante fiscale, può comunicare un indirizzo estero per le notifiche degli atti che lo riguardano.</p> <p>Il medesimo modello deve essere utilizzato per comunicare la revoca della scelta del domicilio di notifica comunicato in precedenza.</p> <p>Il modello di comunicazione può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio dell'AE competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il modello è disponibile anche in formato editabile per via telematica direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione. 	Art. 60 del DPR 600/1973; Provvedimento del 02/11/ 2011	
11	Comunicazione detrazione risparmio energetico	I contribuenti, che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, devono inviare all'Agenzia delle entrate, nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, un'apposita comunicazione, esclusivamente per i lavori che proseguono oltre il detto periodo d'imposta. Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi, compreso il codice fiscale o la partita IVA, del soggetto possessore (proprietario comproprietario o titolare di altro diritto reale) o detentore dell'immobile (locatorio, comodatario); i dati catastali dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori; indicazione che i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, la indicazione delle spese sostenute nel periodo d'i riferimento.	Legge 27/12/2006, n. 296 , art. 1, commi da 344 a 347; D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/1/2009, n. 2 , art. 29, comma 6; Provvedimento del 6/05/2009; Provvedimento del 21/12/2009;	Risoluzione n. 3 del 26/1/2010
12	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per aiuti di stato	compilando la modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate il contribuente dichiara di non aver mai ricevuto o di aver fruito e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato di contabilità speciale, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea	art. 16 bis comma 11, L. n. 11/2005 inserito dall'art. 6 della L. 34/2008; Dpcm 23 maggio 2007, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 06/08/2007 e successivi	
13	Invio delle comunicazioni relative al regime fiscale opzionale : opzione Irap	Le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.	Articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997; provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: 29/05/2008 e 24/07/2008.	
14	Invio delle comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: regime per la trasparenza	Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone. Il regime di trasparenza è applicabile: alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (articolo 116 del Tuir)	articolo 115 del Tuir; articolo 116 del Tuir; decreto del Mef 23 aprile 2004; provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004	
15	Invio delle comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: determinazione del reddito su base catastale	Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico d'impresa. La scelta va comunicata nella prima dichiarazione (iva o dei redditi) da presentare.	articolo 1 comma 1093 legge 296/2006	circolare 50 del 01/10/2010 dell'Agenzia delle Entrate
16	Iscrizione negli elenchi dei destinatari della quota del 5 x mille	Gli enti del volontariato e le associazioni sportive che intendono partecipare alla ripartizione del contributo del 5 per mille devono inoltrare esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati apposita richiesta di iscrizione. Successivamente, i legali rappresentanti degli enti del volontariato devono spedire in modo cartaceo alla Direzione regionale competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegando copia del documento di identità attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. Per le associazioni sportive, invece, la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla sezione del CONI territorialmente competente.	art. 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183; art. 23, comma, 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, 16; D.P.C.M. 23 aprile 2010; D.P.C.M. 20 aprile 2012.	Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012; Circolare 13/E del 4 maggio 2012; Risoluzione 46 del 11 maggio 2012; comunicazione di servizio nr. 12 del 21 marzo 2012; comunicazione di servizio nr. 28 del 20 luglio 2012; comunicazione di servizio nr. 30 del 23 luglio 2012; comunicazione di servizio nr. 31 del 27 luglio 2012; comunicazione di servizio nr. 32 del 27 luglio 2012.
17	Richiesta attribuzione credito di imposta: acquisto apparecchiature informatiche	Per chi avvia una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (articolo 13 della L. 388/2000) e chiede di avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "tutoraggio") è previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per acquistare le apparecchiature informatiche necessarie per il collegamento. Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% del prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Il credito non può comunque superare l'importo di 309,87 euro.	articolo 13 della L. 388/2000, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 08/04/2003, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/03/2001; articolo 1 decreto 07/02/2001; D.L. 13/01/2003 n. 2	risoluzione 87/2003

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
18	Richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale	Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale, il Caf deve presentare un'apposita istanza, corredata della prescritta documentazione, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente con riferimento al luogo in cui ha la sede legale. A seguito dell'autorizzazione, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti iscrive i Caf nei rispettivi Albi dei Caf-dipendenti o dei Caf-imprese, alimentati dai Caf con l'invio telematico di tutti i dati loro relativi, sia in fase di iscrizione che successivamente in caso di eventuali variazioni	D.Lgs. n. 241 del 9/07/1997 - artt. da 32 a 40. Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, in particolare art. 7, commi 1 e 2, e art.9 . Decreto ministeriale 12/07/1999	Circolare n.14 del 14 aprile 2005.Nota informativa n. 138064 del 19 settembre 2006
19	Richiesta autorizzazione alla stampa e rivendita di documenti fiscali	L'adempimento consiste nell'obbligo, per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, di trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica, i dati delle forniture degli stampati fiscali (es (ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, ecc.) effettuate, rispettivamente, ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti. Le comunicazioni devono essere effettuate con un unico invio entro il mese di febbraio di ciascun anno. L'invio può essere fatto dalle tipografie o dai soggetti autorizzati direttamente o tramite intermediari abilitati	Art. 3 del DPR 5 ottobre 2001, n. 404 Art. 4 del DPR 16 aprile 2003, n. 126 Provvedimento 30 maggio 2002	
20	Comunicazione installazione apparecchi misuratori fiscali	Comunicazione da parte dell'utente della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, con dichiarazione redatta in duplice esemplare dei dati contenente i dati identificativi dello stesso, la denominazione commerciale del modello di apparecchio, numero di matricola e dell'ubicazione dell'esercizio in cui è in servizio; con analoghe modalità vengono comunicate le variazioni.	Decreto Min.Fin. del 23/3/1983; Decreto Min Fin. del 4/4/1990; Decreto Min. Fin. del 30/3/1992; Provvedimento Agenzia Entrate del 28/7/2003.	
21	Richiesta bollatura registri e controllo repertori	I soggetti obbligati alla registrazione degli atti indicati nell'art. 10 lettere c) e d) del Tur (es. notai, ufficiali giudiziari, cancellieri,) i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. Entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, devono presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta	DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) Art. 67 e 68 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)	
22	Bollo virtuale	Per determinate categorie di atti e documenti, stabiliti dalla tariffa allegata al DPR 642/1972, è consentito il pagamento dell'imposta di bollo, anziché in modo ordinario o straordinario, in modo virtuale. Per avvalersi di tale modalità occorre presentare una domanda all'Agenzia delle entrate, corredata da una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del numero presunto degli atti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, salvo revoca dell'Agenzia delle entrate o rinuncia dell'utilizzatore. L'ufficio competente per territorio procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendo l'importo in rate bimestrali. Entro il mese di gennaio il contribuente deve presentare una dichiarazione con l'esatto numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. Il contribuente per tutti gli atti e documenti registrati è tenuto ad apporre la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale" e indicare gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate, ed effettua il pagamento all'agente della riscossione, anche tramite banca o posta, ogni bimestre.	Articolo 15 e articolo 15 bis, del Decreto Presidente della Repubblica del 1972, n. 642; articolo 3, comma 136, Legge 549 del 1995.	Circolare Agenzia delle entrate n. 36 del 6 dicembre 2006
23	Dichiarazione imposta sostitutiva sui mutui	Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 601/1973 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 del D.P.R. 601/1973 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 601/1973. La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' la sede legale dell'ente. L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.	Articoli da 15 a 20 del Decreto Presidente della Repubblica del 1973, n. 601.	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
24	Richiesta di utilizzo delle perdite derivanti da attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale	<p>La società consolidante che intenda avvalersi della possibilità di utilizzo delle perdite del consolidato a fronte di rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, previste dal comma 2 dell'art. 40-bis del DPR 600/1973, ivi incluse quelle derivanti dalle variazioni previste dall'art. 122 del TUIR nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, deve presentare un apposito modello (IPEC).</p> <p>Il Modello deve essere altresì presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite del consolidato nel procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 9-bis del d.Lgs. 218/1997.</p> <p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO: In caso di scomputo delle perdite in sede di accertamento ex art. 40bis del DPR 600/73 e di accertamento con adesione all'atto unico, il modello deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso. Nel caso di adesione all'invito di cui all'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 218/1997 il modello deve essere presentato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio. Nel caso di adesione al processo verbale di constatazione di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 218/1997, il modello deve essere presentato entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale. Nel caso di procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di atto unico, il modello deve essere presentato nel corso del contraddittorio.</p>	Art. 40 bis del Tuir; art. 9 bis del D.Lgs. 218/1997	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/10/2010; Circolare n. 27E del 06/06/2011
25	Registrazione atto giudiziario	<p>Gli operatori liquidano i provvedimenti giudiziari pervenuti e acquisiscono i dati principali del provvedimento, i codici fiscali delle parti e dei loro difensori, i tributi e gli importi liquidati al sistema informatizzato (Attiweb). L'acquisizione della liquidazione al sistema informatizzato rende immediatamente disponibili per l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni che possono riguardare l'atto (rettifiche, stampa avviso di liquidazione, stampa mod. F. 23, registrazione). Dal giorno successivo all'acquisizione della liquidazione al sistema informatizzato, le parti interessate possono conoscere il dettaglio dei tributi e degli importi liquidati interrogando il provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it</p>	Art. 37 D.P.R. 131/1986 e art. 8 dell'allegata tariffa. D.L. 98/2011 ART.23	
26	Registrazione atto privato	<p>Di norma l'obbligo di registrare un atto privato spetta ai contraenti, poichè trattasi di scritture private. Per la registrazione dell'atto è necessario presentare due originali dello stesso o un originale e una copia. Su ciascuna copia presentata deve essere apposta una marca da bollo pari ad Euro 14,62 per ogni quattro pagine scritte e comunque per ogni 100 righe. Nell'eventualità l'atto presenti uno o più allegati anche su questi ultimi deve essere apposta una marca di pari importo. Insieme agli atti è fatto obbligo allegare: richiesta di registrazione (MOD.69), in duplice esemplare. L'elenco atti mod. RR- nel caso di presentazione di più atti per la registrazione (la cui compilazione è effettuabile contestualmente);</p> <p>Copia del modello di versamento F23, con gli importi precedentemente liquidati dall'ufficio, che può essere pagato presso gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia), banche, uffici postali. La documentazione va presentata agli sportelli dell'Agenzia che restituiscono immediatamente l'atto con l'annotazione degli estremi di registrazione, data e timbro.</p>	D.P.R. 131/1986	
27	Registrazione atto pubblico	<p>Gli atti pubblici vengono registrati telematicamente attraverso il modello MUI o presso gli uffici in forma cartacea. In caso di registrazione in ufficio, il pubblico ufficiale dovrà presentare una copia certificata conforme all'originale (art. 36 legge 340/2000), il modello 69 richiesta di registrazione in duplice esemplare e copia del modello di versamento F23 pagato presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale. Gli atti pubblici devono essere registrati presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha la residenza il notaio o il delegato della P.A. che ha ricevuto o autenticato l'atto. Le annotazioni che dovrebbero essere effettuate dall'ufficio a margine o in calce all'atto originale (data e numero della registrazione e quietanza della somma riscossa) sono eseguite dallo stesso pubblico ufficiale depositario dell'atto sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio.</p>	D.P.R. 131/1986; D.Lgs 463/1997;	Risoluzione del 14 marzo 2012, la n. 24/E
28	Comunicazione da parte dei sostituti di imposta per la ricezione dei 730 – 4	<p>I sostituti d'imposta devono inviare entro il 31 marzo la comunicazione della sede telematica presso cui ricevere, dall'Agenzia delle entrate, il flusso dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) proveniente dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. L'Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d'imposta o a intermediari da questi incaricati. La comunicazione ha valore sino al verificarsi di variazioni dei dati in essa contenuti.</p>	Art. 16, commi 1, 2 e 4- bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/02/2012	Circolare n. 15/E del 25 maggio 2012
29	Cud - Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e Cupe - Certificazione degli utili e dei proventi equiparati	<p>Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare l'ammontare delle somme erogate, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Cud può essere anche inviato per mezzo posta o in formato elettronico, purchè i soggetti sostituiti siano dotati degli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo. I dati contenuti nel Cud vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello 770 Semplificato. La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I dati contenuti nella Cupe vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello 770 Ordinario.</p>	D.P.R. 600 del 1973; art. 4, comma 6 ter e 6 quater del D.P.R. 322/1998;	Ris. 145/E del 21 dicembre 2006 (modalità di consegna)

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
30	Dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770 Semplificato e Ordinario)	I sostituti di imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale (770 Semplificato e Ordinario), i dati relativi alle ritenute operate in ciascun periodo di imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni effettuate e i dati contributivi e assicurativi. Inoltre, nel 770 devono essere indicati i dati inerenti al sostituto di imposta, agli altri soggetti obbligati e ai percettori delle somme assoggettate a ritenuta.	D.P.R. 600/1973; art. 3 e art. 4 D.P.R. 322/1998; art. 2 e 14 D.Lgs. 471/97	
31	Dichiarazione di adesione e variazione IVA di gruppo	Il modello di "Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni" deve essere presentato dagli enti o società controllanti che si vogliono avvalere, per un determinato anno solare, della procedura di compensazione dell'Iva relativamente ad una o più società «controllate»: società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente. Il modello deve, inoltre, essere presentato dagli enti o società controllanti per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione. La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio ed ha effetto per l'anno stesso in cui è presentata. La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione.	art. 73 DPR 633/72; Dm 13/12/1979; Provvedimento 6/12/2010	
32	Dichiarazione di successione	La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell'Agenzia e successivamente presentarlo ad un qualsiasi ufficio della DP competente in base all'ultima residenza del defunto. Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, i tributi speciali, inoltre entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.	D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637; D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980; D.L. n. 262/2006	Circolare del 22/01/2008 n. 3; Circolare del 15/03/1991 n. 17 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari; Risoluzione 8/E 2012
33	Dichiarazione IRAP	L'adempimento consiste nella presentazione, da parte di ogni soggetto passivo e per ciascun periodo d'imposta, di una dichiarazione da cui risultino i componenti del valore della produzione che incidono nella determinazione della base imponibile Irap ancorché non ne consegua un debito di imposta. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'Irap non deve essere presentata all'interno del del modello Unico ma separatamente. Inoltre è stato previsto l'invio della stessa alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. La trasmissione delle dichiarazioni avviene per il tramite dell'Agenzia delle entrate	Art. 19 del decreto legge n. 446 del 15 dicembre 1997 Art. 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322	
34	Dichiarazione Iva	Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. Il modello di dichiarazione annuale IVA deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO. In alternativa al modello tradizionale, i contribuenti in possesso di determinati requisiti, possono presentare un modello semplificato, denominato "Iva base".	DPR 633/72; articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; Provvedimenti di approvazione del modello	Circolare del 19/06/2002 n. 54 - Agenzia delle Entrate
35	Dichiarazione Iva 74-bis	Il modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. I curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, devono presentare una dichiarazione ai fini Iva relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, utilizzando il modello Iva 74 bis.	art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78	
36	Dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche (730, Unico Pf, Unico Pf Mini)	Dichiarazione annuale dei redditi posseduti con riferimento ad un determinato periodo d'imposta da parte delle persone fisiche. La dichiarazione delle persone fisiche deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli, e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente	Art. 1 del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Art. 1 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 (UNICO PF) e art. 13 del DM 31 maggio 1999, n. 164 (730). Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 16/01/2012 (730/2012) e del 31/01/2012 (UNICO PF 2012)	Circolare 25 maggio 2012 n. 15/E (Circolare Assistenza 730

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
37	Comunicazione movimenti di capitale	Gli operatori finanziari trasmettono all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, gli acquisti e le vendite di titoli esteri, nonché le regolarizzazioni di attività finanziarie, investimenti e altre attività detenute all'estero. Sono oggetto di comunicazione i dati anagrafici del soggetto (residente o non residente) per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione, la segnalazione import - export, la natura dell'operazione (causale), la data e l'importo della movimentazione, il numero di conto e l'eventuale cointestazione, lo stato estero, l'ente presso cui è tenuto il conto, il codice movimentazione versamento, la segnalazione acquisto - vendita, gli elementi identificativi del titolo.	D.L. 28/06//1990 n. 167, art. 1, comma 3 convertito nella Legge 04/08/1990, n. 227; D.M. 17/10/2002; Provvedimento 28/07/2003, Provvedimento 2/7/2010	
38	Dichiarazioni dei redditi delle società ed enti (Unico Sc, Unico Sp, Unico Enc, Consolidato)	Compilazione del modello in forma unificata per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati (Unico Sc), per le società di persone ed equiparate (Unico Sp), enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc). in caso di dichiarazione unificata è inclusa anche la dichiarazione Iva. Per quanto riguarda il consolidato, l'adempimento consiste nella presentazione, da parte di ogni soggetto passivo e per ciascun periodo d'imposta, di una dichiarazione da cui risultino i componenti reddituali che concorrono a formare il reddito imponibile.	D.P.R. 600/1973, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, provvedimenti di approvazione dei modelli	
39	Modello Iva 26Lp	Per i gruppi societari è prevista una particolare procedura di liquidazione dell'Iva che consente a controllanti e controllate di recuperare le eccedenze di credito mediante la compensazione di debiti e crediti che emergono dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni delle stesse società. Ogni controllata deve presentare la propria dichiarazione annuale, senza alcun prospetto. Il modello Iva 26Lp contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura. Deve essere presentato dalla controllante all'agente della riscossione territorialmente competente entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre).	articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972; Provvedimento del 16/01/2012	circolare ministeriale n. 52 del 3 dicembre 1991
40	Scelta 8 e 5 per mille per i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi	I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata al Cud o, in alternativa, quella allegata al modello Unico. Tale scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre di ciascun anno allo sportello di un ufficio postale oppure attraverso gli intermediari che hanno facoltà di accettare la scheda. Inoltre, la scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.	Art. 47 della Legge n. 222 del 20 maggio 1985; Art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31/01/2012 (Riferimento per l'anno 2012)	
41	Versamenti con Mod. F23	Il modello F23 va utilizzato per il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale (per esempio, compravendita d'immobili); per l'imposta sulle successioni e donazioni; per l'imposta di bollo, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine; per i tributi speciali; per le sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.); per le tasse erariali e demaniali (per esempio, concessioni dei beni del demanio marittimo, militare, ecc.). Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio o dell'ente che ha richiesto il pagamento. Il modello va compilato a cura di chi effettua il pagamento.	Art. 47, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Provvedimento 14 novembre 2001	
42	Versamenti con Mod. F24	Per il pagamento di imposte dirette, ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, IMU e altri tributi locali, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento F24. Con tale modello vanno, inoltre, versate le somme in caso di ravvedimento, controllo automatizzato e documentale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, istituti conciliativi. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento. I contribuenti possono compilare il modello F24 on line anche tramite il servizio "F24 web". Agli intermediari abilitati ad Entratel è riservato il servizio "F24 cumulativo" con il quale è consentito effettuare i versamenti on line di imposte, contributi e premi per conto dei loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi o sul conto corrente dello stesso intermediario.	D. Lgs. n. 471 del 1997; D.Lgs. n. 241 del 1997; Provvedimento del 12/04/2012; Provvedimento del 23/10/2007; Provvedimento del 10/05/2010	
43	Adempimenti a seguito di comunicazione di irregolarità (36-bis e 54-bis)	Conoscere gli esiti della liquidazione consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco, evitando la reiterazione di errori nelle dichiarazioni degli anni successivi. Il contribuente può: - fare acquisiscenza, versando l'imposta dovuta in un'unica soluzione, ovvero in più rate - presentare istanza di autoutela parziale o totale	Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972	Circolare n. 5/E del 2002; Circolare n. 47/E del 2009; Circolare n. 18/E del 2011

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
44	Presentazione documentazione a seguito di 36 ter	Fornire chiarimenti, informazione e documentazione in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi attraverso la presentazione diretta all'ufficio di competenza o invio tramite raccomandata.	Art. 36 ter DPR 29 settembre 1973 n. 600; Artt. 25 e 26 del Decreto 31 maggio 1999 n. 164	Circolare 16 luglio 2001 n. 68 e Comunicazioni di Servizio per lo svolgimento dell'attività di Controllo Formale.
45	Richiesta di autorizzazione all'inserimento nell'elenco dei professionisti che appongono il visto di conformità	Il professionista che intenda apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA al fine di consentire al contribuente assistito la compensazione dei crediti IVA deve preventivamente richiedere di essere inserito nel relativo elenco detenuto presso la Direzione Regionale. Successivamente al primo invio l'intermediario deve farsi carico di trasmettere copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo alla polizza assicurazione stipulata a favore dell'Agenzia.	Art. 21 D.M. n. 164/1999	Circolare nr. 12/E del 12/03/2010; Circolare nr. 57 del 23/12/2009; Circolare nr. 21 del 04/05/2009; Risoluzione nr. 73/E del 13 luglio 2010
46	Richiesta autorizzazione per compensare i crediti IVA	Il contribuente che intende utilizzare in compensazione un credito Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, ha l'onere di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito	Art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009	Circolare n. 57 del 23/12/2009; Circolare n. 1/E del 15/01/2010
47	Richiesta autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (iscrizione al Vies)	<p>I titolari di partita IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono preventivamente dichiarare la volontà, per essere inseriti nel VIES (VAT information exchange system, sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri, realizzato per il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario).</p> <p>La manifestazione della volontà viene espressa con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che iniziano un'attività IVA, compilano il campo "Operazioni intracomunitarie" nel quadro I della dichiarazione di inizio attività (modelli AA7/AA9); • i soggetti già titolari di partita IVA presentano istanza ad un ufficio dell'AE (o alla DR in caso di soggetto con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro); • i soggetti non residenti identificati direttamente (modello ANR) presentano istanza al Centro Operativo di Pescara. <p>L'istanza può essere presentata direttamente o per posta raccomandata o tramite PEC. Alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante.</p> <p>Entro i 30 giorni successivi alla data dell'attribuzione della partita IVA o alla data di ricezione dell'istanza, gli uffici competenti per le attività di controllo ai fini dell'IVA effettuano l'analisi propedeutica all'inserimento della posizione nell'Archivio VIES. Se dall'analisi emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il provvedimento di diniego emesso dall'ufficio vale a precludere l'inserimento nell'Archivio VIES. Ove non intervenga il diniego, il soggetto viene incluso nell'Archivio VIES il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita IVA o della ricezione dell'istanza.</p>	decreto legge 78/2010; art. 35 del DPR 663/72, provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 2010/188376 e 2010/188381 del 29/12/2010; Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010	circolare 39 del 01/08/2011 ; Risoluzione del 27/04/2012 n. 42
48	Archivio dei rapporti con operatori finanziari	Gli operatori finanziari, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, comunicano in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (denominata Archivio dei rapporti) l'esistenza e la natura dei rapporti continuativi (es. conto corrente) intrattenuti con la clientela, le operazioni extraconto, cioè svolte al di fuori di un rapporto continuativo (es. cambio assegno presso lo sportello dell'operatore finanziario) e quelle effettuate per conto o in nome di terzi (procure e deleghe, anche occasionali). Per ciascun rapporto continuativo, l'Archivio contiene informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del titolare, la denominazione dell'operatore finanziario con il quale è intrattenuto il rapporto. Per le operazioni effettuate mediante deleghe o procure, le informazioni riguardano anche i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del procuratore o delegato. L'esistenza di operazioni extraconto, di cui vanno sempre forniti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del cliente, va comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.	D.P.R. n. 605/1973, art. 7, sesto comma; Provvedimento 19/01/2007; Provvedimento 20/12/2010; Provvedimento 6/12/2011;	Circolare n. 32 del 19/10/2006 ; Circolare n. 18 del 4/4/2007; Circolare n. 42 del 24/9/2009
49	Archivio dei rapporti con operatori finanziari, nuove informazioni	A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni e i saldi che hanno interessato i rapporti finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, nonché l'importo delle operazioni extraconto indicate nella predetta disposizione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui sopra, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.	D.P.R. n. 605/1973, art. 7, sesto comma; Art. 11, co. 2,3 e 4, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
50	Beni in godimento ai soci	A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli imprenditori o loro familiari e i soci comunicano all'Anagrafe tributaria i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei familiari degli imprenditori o dei soci che hanno in godimento i beni dell'impresa (autoveicoli, altri veicoli, unità di diporto, aereomobili, immobili ovvero altri beni di importo non inferiore ai tremila euro), nonchè gli elementi identificativi dei beni stessi (tipologia di utilizzazione del bene; tipologia del contratto; identificativo del contratto e relativa data di stipula; il comune di ubicazione, il foglio e la particella, per gli immobili; i metri, per le unità di diporto; il numero di telaio, per gli automezzi; la data di inizio e fine della concessione; il corrispettivo relativo al bene concesso in godimento).	D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148, art. 2, comma sexiesdecies; Provvedimento 16/11/2011 e Provvedimento del 13/03/2012	Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012
51	Comunicazione annuale dati IVA	I contribuenti Iva, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente. Attraverso la comunicazione annuale il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso la dichiarazione annuale. A partire dal 2010, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.	L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall'art. 9 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, come modificato dall'art. 10, D.L. n. 78 del 1° luglio 2009; Provvedimento del 17/01/2011	
52	Comunicazione annuale degli interessi percepiti dalle persone fisiche residenti nei paesi UE da parte degli agenti pagatori italiani	Comunicazione annuale all'Agenzia (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati) dei dati relativi al pagamento degli interessi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in paesi UE ai sensi della Direttiva 2003/48/CE secondo un tracciato condiviso in sede comunitaria ai fini del successivo inoltra alle amministrazioni estere interessate	Dlgs 18/04/2005 n. 84; Provv. Dir. Agenzia 8/7/2005 e 22/3/2007	Cirr. nn. 55/2005, 15/2006, 74/2007
53	Comunicazione bonifici ristrutturazioni edilizie da parte di Banche e Poste spa	Per fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario che le spese vengano pagate a mezzo bonifico bancario o postale. Le banche e le Poste, pertanto, sono tenute a comunicare gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Le informazioni richieste riguardano la causale del versamento del bonifico, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, deve essere evidenziato il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio viene comunicato anche quello dell'amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento.	Legge 27/12/1997, n. 449, articolo 1, comma 3; Decreto interministeriale 18/02/1998, n. 41; Provvedimento del 10/03/2005	Circolare 24/2/1998, n. 57; Circolare 1/4/2005, n. 12; Circolare 3/5/2005, n. 17; Circolare 18/5/2006, n. 17; Circolare 4/8/2006, n. 28; Circolare 16/2/2007, n. 11; Circolare 19/2/2008, n. 12; Circolare 23/4/2010, n. 21; Circolare 28/7/2010, n. 40.
54	Comunicazione contratti appalto, somministrazione e trasporto	Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici comunicano annualmente all'Anagrafe Tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore ai 10.329,14 euro. Oggetto della comunicazione sono i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto avente causa; anno di stipula del contratto; tipologia del contratto (appalto, somministrazione e trasporto); data iniziale e finale di validità del contratto; valore dell'importo totale del contratto; valore dell'importo corrisposto nell'anno della stipula.	D.P.R. 29/9/1973, n. 605, art. 20, comma 1, come sostituito dall'art 20, comma 2, lettera e), della Legge 30/12/1991, n. 413; D.M. 6/5/1994, D.M. 18/3/1999; Provvedimento del 10/03/2005	
55	Comunicazione contratti assicurativi	Entro il 30 aprile di ogni anno, le assicurazioni comunicano i dati relativi ai contratti di assicurazione stipulati nell'anno precedente, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie di cui al decreto interministeriale 27/6/2000, effettuate da aziende, istituti, enti e società, previste dall'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. 29/9/1973, n. 605. I dati oggetto di comunicazione riguardano: i dati anagrafici del soggetto, ramo o specie di assicurazione, identificativo della polizza, premio lordo annuo, premio lordo totale, capitale assicurato, durata del contratto.	DPR 29/09/1973, n. 605, artt. 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma - Decreto Min. Finanze 28 aprile 1992 - Decreto interministeriale 27 giugno 2000 - Provvedimento del 30 novembre 2010	
56	Comunicazione premi assicurativi	Entro il 30 aprile di ogni anno, le assicurazioni devono comunicare i dati relativi ai premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati nell'anno precedente. Le comunicazioni hanno ad oggetto i dati anagrafici del soggetto; l'identificativo polizza; la data di stipula e durata del contratto; l'oggetto del contratto: rischio morte, assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; l'ammontare del premio versato. Per la previdenza complementare vanno comunicati i dati anagrafici del soggetto e l'ammontare dei premi versati. Per il Contributo al servizio sanitario nazionale (CSSN) vanno comunicati i dati anagrafici del soggetto, l'oggetto contratto: auto, navi e aerei, targa del veicolo, potenza motore; l'ammontare del CSSN versato, l'ammontare del premio versato.	Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 26 - Decreto Min. Finanze del 18 giugno 1993 - Decreto ministeriale del 27 gennaio 2000 - Provvedimento del 30 novembre 2010	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
57	Comunicazione contratti di somministrazione di energia elettrica	Entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori devono comunicare i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati nell'anno precedente (dati anagrafici, qualifica titolare utenza, codice identificativo dell'utenza, tipologia utenza: domestica e non domestica, data attivazione o modifica dell'utenza, indirizzo dell'ubicazione dell'utenza, consumo fatturato in KW, ammontare fatturato al netto dell'IVA), integrati dai dati catastali, forniti dal contribuente, degli immobili presso cui sono attive le utenze stesse.	DPR 29/09/1973, n. 605, artt. 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma - Decreto del 28/04/1992 - Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, commi 333 e 334 - Provvedimento del 16/03/2005 - Provvedimento del 02/10/2006 - Provvedimento del 26/01/2012	Circolare 44 del 19/10/2005
58	Comunicazione contratti di somministrazione gas	Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti gestori delle utenze gas, sia domestiche che 'business', devono comunicare i dati e le notizie dei contratti di somministrazione stipulati nell'anno precedente (dati anagrafici, estremi del contratto, tipologia di utenza, numero dei mesi di fatturazione, importo consumo al netto IVA), integrati dai dati catastali, forniti dal contribuente, degli immobili presso cui sono attive le utenze stesse.	D.P.R. n. 605/1973, artt. 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma - Legge 18/10/2001, n. 383, art.1, comma 7 - Provvedimento del 19/06/2002 - Provvedimento del 02/10/2006 - Provvedimento del 26/01/2012	Circolare 19/10/2005, n. 44
59	Comunicazione contratti di somministrazioni idriche	Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti gestori delle utenze idriche, sia domestiche che 'business', devono comunicare i dati e le notizie dei contratti di somministrazione stipulati nell'anno precedente (dati anagrafici, estremi del contratto, tipologia di utenza, numero dei mesi di fatturazione, importo consumo al netto IVA), integrati dai dati catastali, forniti dal contribuente, degli immobili presso cui sono attive le utenze stesse.	D.P.R. n. 605/1973, artt. 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma - Legge 18/10/2001, n. 383, art.1, comma 7 - Provvedimento del 19/06/2002 - Provvedimento del 02/10/2006 - Provvedimento del 26/01/2012	Circolare 19/10/2005, n. 44 ,
60	Comunicazione rifiuti solidi urbani	Entro il 30 aprile di ogni anno i gestori del servizio smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare annualmente, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali è istituito il servizio, i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dell'occupante o del detentore dell'immobile; il titolo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, altro); la natura dell'occupazione (singolo, nucleo familiare, attività commerciale); la destinazione d'uso (abitativo, tenuto a disposizione, commerciale, box) e i dati catastali dell'immobile.	Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108 - Provvedimento 14/12/2007 - Provvedimento del 24/10/2008	
61	Comunicazione utenze telefoniche	Entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori devono comunicare i dati relativi ai contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nell'anno precedente. Le comunicazioni hanno ad oggetto i dati anagrafici dell'utente; gli estremi del contratto; la tipologia di utenza: abbonamento o ricaricabile; la destinazione uso: affari o residenziale; la tipologia di utenza: fissa o mobile; la data di prima attivazione; l'indirizzo dell'utenza fissa, il costo annuo delle ricariche, il costo del traffico annuo, l'ammontare fatturato.	Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1, comma 7 - DPR 29/09/1973, n. 605, artt. 6, primo comma, lettera g-ter) e 7, quinto comma - Provvedimento del 18/04/2012	
62	Comunicazione da parte degli enti associativi (Mod. EAS)	Gli enti associativi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS, per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.	D.L. 29/11/2008, n. 185, art.30; Provvedimento 2/9/2009; Provvedimento 29/10/2009; Provvedimento 21/12/2009;	Circolare del 9/4/2009, n. 12; Circolare del 29/10/2009, n.45; Circolare del 1/12/2009, n. 51; Circolare del 24/2/2011, n. 6; Risoluzione del 6/12/2010, n.125
63	Comunicazione da parte degli intermediari dei proventi per i quali non trova applicazione l'imposta sostitutiva, percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero.	Comunicazioni per la non applicazione dell'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Acquisizione della documentazione comprovante i presupposti per non applicazione dell'imposta. La banca di secondo livello (banca o Sim residente depositaria o subdepositaria dei titoli) comunica all'Amministrazione finanziaria i seguenti dati: a) i dati identificativi del soggetto non residente, ossia: 1) codice investitore; 2) dati anagrafici investitore; 3) codice del rappresentante legale o volontario; 4) dati anagrafici del rappresentante legale o volontario; 5) dati dell'autorità fiscale; 6) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello; 7) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello; 8) dati della banca di primo livello; 9) data della attestazione rilasciata dalla banca di primo livello; b) i dati delle comunicazioni contabili relativi ai soggetti non residenti ed ai soggetti residenti limitatamente a quelli riguardanti i titoli detenuti all'estero: 1) codice investitore; 2) codice Stato; 3) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello; 4) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello; 5) dati identificativi del titolo; 6) valore nominale; 7) data dell'operazione; 8) valuta dell'operazione; 9) tipo dell'operazione; 10) interesse maturato; 11) scarto maturato. L'intermediario autorizzato comunica all'Anagrafe tributaria mensilmente i dati anagrafici dell'investitore e i dati contabili sulle operazioni relative al mese precedente. Inoltre entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, l'intermediario può inviare comunicazione correttive o integrative sui dati relativi al semestre solare precedente.	Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, articolo 8; Decreto ministeriale 04 dicembre 1996, n. 632; Prov. Direttore Agenzia delle entrate del 26/09/2002	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
64	Comunicazione dati asseverazione reti d'impresa	Gli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma comune di rete, che le imprese attuano per la realizzazione di specifici investimenti e al quale conseguono i benefici fiscali della sospensione d'imposta della quota degli utili di esercizio destinata a detto programma, devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l'asseverazione del programma stesso. Le trasmissioni sono effettuate entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione è comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto di rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto stesso.	D.L. 31/5/2010, n. 78, art. 42; Decreto 25/2/2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze; Provvedimento 14/4/2011 (asseverazioni)	Circolare 15/2/2011, n. 4; Circolare 14/4/2011, n. 15; Risoluzione 12/9/2011, n. 89 Comunicato stampa 14/6/2007, n. 87
65	Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private	Entro il 30 aprile di ogni anno le strutture sanitarie private, relativamente ai compensi riscossi in nome e per conto degli esercenti attività di lavoro autonomo medica o paramedica, per prestazioni rese all'interno di dette strutture, devono comunicare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale o la partita IVA, del soggetto percipiente e l'ammontare complessivo dei compensi riscossi.	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 38 a 42 - Provvedimento del 13/12/2007	Circolare del 15/3/2007, n. 13
66	Comunicazione dei dati relativi alle somme di denaro erogate a qualsiasi titolo da operatori del settore assicurazioni per sinistri	Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di danaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono comunicare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale o la partita IVA, del beneficiario e del professionista; l'identificativo del sinistro; l'ammontare delle somme erogate al professionista e al beneficiario; la data delle somme erogate; la tipologia della prestazione (servizi di riparazione, servizi professionali).	D.P.R. n. 605/1973, art. 7, tredicesimo comma, introdotto dall'art. 35, comma 27, del D.L. n. 223/2006 - Provvedimento del 19/1/2007	
67	Comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi della c.d. black list	Entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che è mensile o trimestrale, i soggetti passivi IVA comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni attive e passive, di importo superiore ai 500 €, distinte per controparte residente in Paese della c.d. black list	D.L. n. 40/2010; Decreto del 30 marzo 2010; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010; Decreto del 5 agosto 2010; Legge del 15 dicembre 2011 n. 217, art. 8	Circolare 53 21 ottobre 2010; Circolare 54 28 ottobre 2010; Circolare 2 del 28 gennaio 2011
68	Comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: consolidato nazionale	La comunicazione di esercizio dell'opzione deve contenere, tra l'altro, i dati della società o ente consolidante, i dati relativi alle società consolidate, l'elezione del domicilio fiscale da parte delle società controllate presso il domicilio della controllante.	Art. 119 del TUIR; DM 09/06/2004; Provv. Dir. Agenzia del 29 aprile 2009 che modifica Provv. Dir. Agenzia 02/08/2004	
69	Invio delle comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: Siiq e Siiinq	La comunicazione di esercizio dell'opzione deve contenere tra l'altro, i seguenti elementi, a pena di nullità: - manifestazione della volontà di avvalersi del regime speciale civile e fiscale di cui ai commi da 119 a 141 della l. 296/2006, ed indicazione del primo periodo di imposta dal quale la società intende avvalersi di tale regime; - dichiarazione sostitutiva che attesti che la società per azioni è residente nel territorio dello Stato, che nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 51 % dei diritti di voto e più del 51 % dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35 % delle azioni è detenuto da soci che non possiedono irettamente o indirettamente più dell'1 % dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 % dei diritti di partecipazione agli utili. Deve inoltre attestare che la società è quotata in mercati regolamentati, oppure che non è quotata ma controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del TUIR ed è partecipata, per almeno il 95 per cento in relazione ai diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed alla partecipazione agli utili, dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. L'opzione per il regime speciale deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale la società che esercita l'opzione intende avvalersi del predetto regime. E' previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l'80% dell'attivo patrimoniale). Il regime speciale prevede l'esenzione dall'Ires e dall'Irap del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti. La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (Siiq), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.	Art. 1, comma 120, L. 296/2006; DM 174/2007	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007; Risoluzione n. 136E/2010
70	Comunicazione di adesione al regime di oneri documentali	Comunicazione all'Amministrazione finanziaria del possesso della documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29/09/2010, idonea a dimostrare la conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo al valore normale.	Art. 1, comma 2ter, D.Lgs 471/1997; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/09/2010;	Circolare n. 58 del 15/12/2010

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
71	Comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: tonnage tax	Presentazione di apposita comunicazione da parte dei soggetti che vogliono usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato "tonnage tax". La comunicazione va presentata nel caso di esercizio dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruirla, nel caso di rinnovo dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata e nel caso di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione. La comunicazione deve contenere, tra l'altro, i dati relativi alla società o ente armatore, al rappresentante firmatario della comunicazione, codice fiscale delle società del gruppo, impegno alla presentazione telematica della comunicazione. L'opzione deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del periodo di imposta a partire dal quale si intende applicare la "tonnage Tax".	Art. 155 del Tuir; DM 23/06/2005; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008	
72	Comunicazione elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie	Coloro che effettuano operazioni intracomunitarie con soggetti Iva di altri Paesi UE (cessioni e acquisti intracomunitari di beni; prestazioni di servizi c.d. "generici" rese a e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea) devono presentare gli elenchi riepilogativi relativi a tali operazioni (c.d. Modelli Intrastat). I soggetti passivi IVA nazionali su base mensile/trimestrale comunicano l'elenco delle operazioni intracomunitarie effettuate da e verso soggetti passivi identificati ai fini IVA in altri Stati membri	Articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993; D.M. 22/02/2010; Determinazione n. 22778 del 22/2/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica; Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 63336 del 7 maggio 2010.	Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010; Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010.
73	Comunicazione elenco soggetti beneficiari erogazioni liberali	Entro il 31 gennaio i soggetti, che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, devono comunicare, unitamente ai propri dati anagrafici, compreso il codice fiscale, quelli dei soggetti beneficiari delle elargizioni in denaro, nonché l'ammontare dell'importo erogato.	Legge 21/11/2000, n. 342, art. 38; Provvedimento del 15/03/2002	
74	Comunicazione impronta documenti informatici	I soggetti che hanno effettuato la conservazione sostitutiva di documenti informatici o i responsabili della conservazione oppure i soggetti eventualmente delegati da quest'ultimi sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dei predetti soggetti, l'elenco dei documenti cui l'impronta si riferisce, l'indicazione del luogo ove è conservata l'evidenza informatica da cui è stata generata l'impronta d'archivio, la marca temporale apposta all'archivio.	Decreto del Ministero Economia e Finanze 23/4/2004, art. 5; Provvedimento del 25/10/2010	Circolare 19/10/2005, n. 45; Circolare 6/12/2006, n. 36; Circolare 29/02/2012 n. 5
75	Comunicazione interessi passivi su mutui da parte di banche e poste	Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare i dati dei mutui, degli interessi passivi deducibili e relativi oneri accessori, vale a dire i dati anagrafici dei soggetti; l'identificativo del mutuo; la tipologia del mutuo: agrario, acquisto abitazione, costruzione o ristrutturazione abitazione; l'ammontare del mutuo; l'ammontare delle rate pagate, l'ammontare degli interessi.	Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 26 - Decreto Min. Finanze del 18 giugno 1993 - Decreto ministeriale del 27 gennaio 2000 - Provvedimento del 30 novembre 2000	
76	Comunicazione lettere d'intento	Chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell'Iva sugli acquisti deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell'imposta i cosiddetti esportatori abituali, coloro, cioè, che nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. Per acquistare senza pagamento dell'Iva gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 articolo 1, comma 1; Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16, art.2, comma 4. Provvedimento 14 marzo 2005.	Circolare n. 41/E del 26/9/2005; Circolare 10/E del 16/3/2005; ris. 82/E del 1 agosto 2012
77	Comunicazione minusvalenze di importo superiore a 5 milioni €	In presenza di cessioni di partecipazioni (anche mediante più atti di disposizione) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che comportino il realizzo di minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, il contribuente deve presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente, tra l'altro, l'elenco degli atti di disposizione con specifica indicazione delle partecipazioni nonché delle controparti interessate alle operazioni che hanno dato luogo al realizzo delle minusvalenze se conoscibili. Alla comunicazione deve essere allegata copia del bilancio e della Nota Integrativa. La comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.	Art. 1 co. 4 del DL 209/2002, conv. L. 265/2002 - Art. 11 comma 4bis del d.Lgv. 471/97 Prov. Dir. Agenzia del 22/05/2003	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
78	Comunicazione minusvalenze di importo superiore a 50.000 €	<p>In presenza di minusvalenze e differenze negative derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, il contribuente comunica alla Direzione regionale competente, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento, tra l'altro, i seguenti dati: l'elenco, in ordine cronologico, degli atti di disposizione, raggruppati per tipo di azione o titolo, con indicazione, specificando per ciascuno degli atti stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data dell'atto di disposizione; - azione o titolo quotato oggetto di disposizione; - classificazione dell'azione o titolo quotato tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante e data di sua prima iscrizione in bilancio, intendendosi per tale la data della operazione di acquisizione; - numero delle azioni o dei titoli quotati oggetto di disposizione; - tipologia dell'atto realizzativo; - corrispettivo complessivo percepito per effetto dell'atto di disposizione; - ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata; - dati identificativi della controparte ovvero l'anzianità dei titoli ceduti nonché l'importo dei dividendi percepiti in relazione a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio; <p>La comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative sono state realizzate.</p>	Art. 5-quinquies del DL 203/2005, conv. in L. 248/2005 - Art. 11 comma 4bis del d.Lgv. 471/97; Provv. Dir. Agenzia del 29/03/2007	
79	Comunicazione ordini professionali	Entro il 30 aprile di ogni anno gli ordini professionali devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. In particolare vengono comunicati i seguenti dati: dati del soggetto - codice del provvedimento (iscrizione, variazione o cancellazione) - data e numero del provvedimento	DPR n. 605, art. 6, comma 1, lett. f) e 7, comma 3, del DPR 29/09/1973, n. 605 - Decreto Min. Finanze del 17 settembre 1999 - Provvedimento del 10 marzo 2005	
80	Comunicazioni relative al regime fiscale opzionale: corrispettivi grande distribuzione	Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, devono comunicare preventivamente tale opzione.	articolo 1 comma 429, legge 311/2004, provvedimenti Direttore Agenzia delle Entrate	
81	Comunicazione telematica dei corrispettivi delle aziende della grande distribuzione organizzata	L'art. 1 della Legge n. 311/04 (finanziaria 2005), ai commi dal 429 al 432, ha previsto la facoltà solo per i soggetti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di trasmettere telematicamente (all'Agenzia delle Entrate) l'ammontare dei corrispettivi giornalieri incassati dai singoli punti vendita, consentendo – alle aziende che optano per tale trasmissione – la defiscalizzazione ovvero l'eliminazione dei misuratori fiscali.	Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, commi dal 429 al 432	Circolare 23/02/2006, n. 8/E - Circolare 25/01/2010, n. 2/E
82	Comunicazioni relative ai contratti di calcio	Le società di calcio professionistiche trasmettono all'Anagrafe Tributaria: a) copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento; b) copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la società sportiva professionistica; c) copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento della immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento. Le informazioni contenute nei predetti contratti (dati anagrafici, compreso il codice fiscale, degli atleti, e compensi) sono comunicate separatamente utilizzando un apposito tracciato record.	Art. 35, comma 35-bis, D.L. n. 223/2006; Provvedimento 17/12/2007	
83	Comunicazioni relative ai contratti di leasing e noleggio	Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili devono comunicare all'Anagrafe Tributaria entro il 30 giugno di ogni anno i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei propri clienti, nonché i dati dei garanti e dei beni oggetto del contratto. Nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi alle cessioni e agli acquisti non connessi ai contratti di leasing, locazione o noleggio di importo superiore a 3mila euro, a partire dal 2011, e a 25mila euro per il 2010.	D.P.R. n. 605/1973, art. 7, dodicesimo comma; Provvedimento 05/08/2011; Provvedimento 21/11/2011	Risposte ai quesiti delle associazioni di categoria del 22/09/2011 e del 22 dicembre 2011

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
84	Denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per i premi e accessori incassati	<p>1) Il modello deve essere presentato in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati. La denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione gli assicuratori hanno la sede o la rappresentanza; sulla base della denuncia annuale, l'Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell'imposta sulle assicurazioni e dei contributi dovuti per l'anno precedente.</p> <p>2) Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare ogni mese alla competente Direzione Provinciale II di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi a seconda dell'aliquota applicabile. Contestualmente alla denuncia deve essere corrisposta l'imposta dovuta.</p> <p>3) Nell'ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 11, la denuncia dell'ammontare dei premi e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente italiano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione quest'ultimo ha il domicilio. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all'assicuratore e l'imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.</p>	Art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 - Provvedimento del 20/04/2012 - Provvedimento del 29/12/2011	Risoluzione n. 109 del 22/10/2010 - Risoluzione n. 80 del 6/08/2010.
85	Deroga all'utilizzo del denaro contante	In deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, che fissano la soglia massima a 999,99 euro, gli operatori del settore del commercio al minuto e assimilati ovvero le agenzie di viaggio e turismo, che effettuano cessioni di beni e servizi legate al turismo nei confronti di persone fisiche che non abbiano cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e residenti al di fuori del territorio dello Stato, possono accettare in pagamento denaro contante entro il limite di 15.000 euro. Per usufruire di questa agevolazione è necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, nella quale va indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per versare, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il denaro contante incassato. Inoltre i medesimi soggetti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3, comma 2bis, del Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16, le operazioni effettuate nei confronti delle suddette persone fisiche.	Art. 3 D.L. 2 /3/2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/4/2012,n.44; Art. 49, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Provvedimento 23/03/2012; Provvedimento 2/07/2012	
86	Dichiarazione inizio attività (D.I.A.)	Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, i permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, rilasciato ai sensi del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e successive modificazioni. Oggetto della comunicazione sono i dati relativi all'immobile (identificativi catastali, tipologia dell'intervento edilizio: permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività, data di inizio e fine dei lavori), al richiedente (dati anagrafici, qualifica e tipologia della richiesta), all'esecutore dell'opera (identificativo dell'impresa) e al progettista (dati anagrafici, qualifica ed albo professionale).	D.P.R. n. 605/1973, art. 6, primo comma, lettera e-bis); Legge 21 /12/2001, n. 443, art. 1 comma 6; D.P.R. n. 380/2001; Provvedimento del 02/10/2006	Comunicato del 2/1/2007 riguardante la modifica delle specifiche tecniche allegato al provvedimento del 2/10/2006 (il nuovo tracciato record è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate)
87	Invio certificazioni compensi erogati ai lavoratori autonomi	La certificazione compensi erogati ai lavoratori autonomi viene emessa dal sostituto di imposta che effettua il pagamento del compenso e viene utilizzata per certificare le ritenute operate.	art. 4, comma 6 ter e 6 quater del D.P.R. 322/1998;	Ris. 145/E del 21 dicembre 2006
88	Invio dati catastali degli immobili (per i contratti di locazione registrati fino al 30/06/2010)	Al momento della cessione, della risoluzione o della proroga, utilizzando il modello Cdc il contribuente fornisce le informazioni dei dati catastali. Il modello può essere presentato in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal versamento dell'imposta di registro per la cessione, la risoluzione o la proroga. La comunicazione dei dati catastali può essere effettuata telematicamente dagli utenti dei Servizi telematici utilizzando le applicazioni "Pagamenti registro web" o "Contratti di locazione per effettuare la proroga, la risoluzione o la cessione del contratto". I contribuenti, invece, obbligati alla registrazione telematica dei contratti (chi ha almeno 10 immobili) devono comunicare i dati catastali utilizzando i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.	Articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Provvedimento del 04/03/2011; Provvedimento del 25/06/2010; Provvedimento del 23/07/2010	
89	Nuovo spesometro	A partire del 1° gennaio 2012, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare i dati (anagrafici delle controparti, codice fiscale o partita IVA, note di variazione, importi) relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute (operazioni business to business). Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione (operazioni business to consumer) gli stessi soggetti trasmettono le medesime informazioni per importi non inferiori a 3.600 Euro.	D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 21, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 /4/2012, n. 44)	Circolare 30/05/2011, n. 24; Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria (Documento della D.C.A. dell'11/10/2011)

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
90	Spesometro e pagamenti con carte di credito - comunicazione da parte degli operatori finanziari	Gli operatori finanziari comunicano per le operazioni business to consumer di importo non inferiore ai 3.600 euro, comprensivo dell'IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse dagli stessi operatori finanziari, i dati relativi alle predette operazioni rilevanti ai fini IVA (riguardanti i punti di pagamento, le operazioni pagate tramite POS ed i soggetti che hanno pagato con carta) secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Contestualmente i soggetti titolari di partita IVA sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle predette informazioni.	D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122 (art. 21, comma 1, come modificato dall'art. 7, co.2, lett. o), D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/7/2011, n. 106, come modificato dall'art. 23, co. 41, lett. a) e b), D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/7/2011, n. 111); Provvedimento del 29/12/2011; Provvedimento del 13/4/2012 (nuovo tracciata record).	Circolare 30/05/2011, n. 24; Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria (Documento della D.C.A. dell'11/10/2011)
91	Comunicazione acquisti da San Marino	Nell'ipotesi in cui un operatore economico sanmarinese effettui una cessione di beni a favore di un operatore economico nazionale, scegliendo di non addebitare l'iva in fattura, quest'ultimo deve integrare con l'imposta dovuta la fattura ricevuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture ricevute. Deve, inoltre, comunicare le avvenute annotazioni entro 5 giorni (C.M. n. 30/510542 del 20 aprile 1973) all'ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri.	Articolo 16, comma 1, lettera c) del D.M. 24 dicembre 1993.	Circolare n. 123/E del 6 maggio 2009; Circolare ministeriale n. 30 del 20 aprile 1973, parte 2.
92	Presentazione modello dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi - modello UNICO	Gli operatori economici che dichiarano, come "attività prevalente", un'attività per la quale non sono ancora stati approvati gli studi di settore o per la quale gli studi, pur approvati, non sono applicabili e per la quale risultano approvati i parametri presentano in allegato alle Dichiarazioni dei redditi (Unico Pf, Unico Sp, Unico Sc, Unico Enc) il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.	1999 D.P.R. n. 195/1999 - Articolo 4 - Applicazione dei parametri - Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore. 1997 PARAMETRI MODIFICHE DAL '96: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 1996 PROROGA PARAMETRI OLTRE IL '95: Legge 23 dicembre 1996, n. 662 1995 Parametri versione '95: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 - Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta PARAMETRI - LEGGE ISTITUTIVA: Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Articolo 3, commi da 181 a 189	Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28/12/1995, n. 549 - Prima Circolare - 13 maggio 1996 n. 117/e Parametri - Seconda circolare - 16 maggio 1997 n.140/e Circolare 20 ottobre 1999 n. 203/E Attività di accertamento nei confronti delle persone fisiche sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 549, per il periodo d'imposta 1996 - Circolare del 03/10/2000 n. 175 - Emanata da Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir. Centrale Accertamento Attività di accertamento nei confronti delle persone fisiche sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 549, per il periodo d'imposta 1996 - Circolare del 03/10/2000 n. 175 - Emanata da Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir. Centrale Accertamento Attività di accertamento sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo d'imposta 1996 - Ulteriori indicazioni in merito alla gestione della fase del contraddittorio - CIRCOLARE DEL 14/03/2001 N. 25 - Emanata da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento Risoluzione n. 173 del 16/07/2007 - pdf - D.P.C.M. del 14 giugno 2007. Proroga dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli studi di settore. Applicazione della proroga al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. "non trasparenti" iscritti negli elenchi IVS Circolare n.41 del 06/07/2007 - Modifiche al D.M. 20 marzo 2007. Indicatori di normalità economica. Proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti e ulteriori precisazioni Studi settore: disponibile elenco cause giustificative non congruità per dichiarazione e per attestazioni intermediari Circolare 30/E del 2012 Circolare 30/E del 2011 Circolare 34/E del 2010 Circolare 29/E del 2009

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
93	Presentazione modello dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi - modello UNICO	Le persone fisiche e gli enti (società di persone, società di capitali e enti non commerciali) esercenti, come "attività prevalente", un'attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore presentano in allegato alla Dichiarazione dei redditi (per le Persone Fisiche mod. Unico Pf, per le società ed enti modd. Unico Sp, Unico Sc, Unico Enc) il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.	2011 art. 10 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011) - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 S.O. n. 251/L) 2008 art. 8 del decreto legge n. 185 del 29 novembre convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2008 - supplemento ordinario) art. 83, commi 19 e 20, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 - Efficienza dell'Amministrazione finanziaria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 - supplemento ordinario) 2007 Provvedimento 08/10/2007 - Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali 1999 D.P.R. n. 195/1999 - Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore. 1998 Legge 8 maggio 1998, n° 146 1994 STUDI DI SETTORE - PRIME NORME: Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 Art. 62-bis - Art. 62-sexies	VEDI FOGLIO "Prassi"
94	Comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati nei modelli degli studi di settore	L'Agenzia delle Etrate comunica, direttamente ai contribuenti o per il tramite dei loro intermediari, la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore		
95	Inviti a presentare il modello degli studi di settore	Si tratta di inviti predisposti a seguito di un incrocio automatizzato dei dati relativi agli studi di settore dichiarati in UNICO . In particolare, tali inviti riguardano i contribuenti che non hanno presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e che, congiuntamente: - hanno presentato UNICO 2011 indicando un codice attività per il quale è previsto uno studio di settore; - non hanno indicato nel quadro contabile una causa di inapplicabilità che esonera dall'obbligo di presentazione del relativo modello ovvero una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore	articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 articolo 39 DPR n. 600 del 1973	circolari n. 8/E e n. 30/E del 2012 Inoltre, sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia alcune FAQ in merito agli adempimenti dichiarativi per il p.i. 2010,
96	Presentazione modello INE in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi - modello UNICO	gli esercenti un'attività professionale o di impresa che non presentano il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore .	L'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007)	Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007
97	Dichiarazione di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta (modello Intra 13)	Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti non soggetti Iva, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni soggetti ad imposta fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro e che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti Tali contribuenti devono dichiarare, all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l'ammontare dell'acquisto in corso, nonché l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. Al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell'Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva, mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.	Articolo 50, quarto comma, decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Provvedimento del 16/04/2010	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
98	Dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati (modello Intra 12)	Il modello deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, e dai produttori agricoli che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti. Tali soggetti devono dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Gli adempimenti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.	Articolo 49 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331; Provvedimento del 16/04/2010	
99	Dichiarazione degli investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero. Modello RW della dichiarazione dei redditi - Modello Unico	Obbligo dichiarativo riguardante: 1) trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni correnti (ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria), effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore ad euro 10.000 (Quadro RW - sezione I); 2) investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria detenuti all'estero alla data del 31 dicembre di importo complessivo superiore a euro 10.000 (Quadro RW - sezione II); 3) trasferimenti da, verso ed estero su estero, per ammontare complessivo superiore a euro 10.000 che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato gli investimenti e le attività detenuti all'estero (Quadro RW - sezione III)	D.L. 28/06//1990 n. 167, convertito nella Legge 04/08/1990, n. 227. D.L. 31/5/2010, n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122).	Circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 Ris. Agenzia delle Entrate 18.2.2011 n. 15 Ris. Agenzia delle Entrate 30.12.2010 n. 142 Ris. Agenzia delle Entrate 30.12.2010 n. 141 Ris. Agenzia delle Entrate 10.12.2010 n. 128 Circ. Agenzia delle Entrate 13.9.2010 n. 45 Circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 11 Circ. Agenzia delle Entrate 23.11.2009 n. 49 Circ. Agenzia delle Entrate 17.11.2009 n. 48 Circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43 Ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2009 n. 172 Ris. Agenzia delle Entrate 31.10.2008 n. 412 Ris. Agenzia delle Entrate 4.7.2002 n. 215 Circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 Ris. Agenzia delle Entrate 30.4.2002 n. 134 Circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9 Circ. Agenzia delle Entrate 4.12.2001 n. 99 Circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2001 n. 85 C.M. 24.6.98 n. 165/E
100	Richiesta di rimborso Iva "anomalo"	In tutti quei casi in cui il contribuente non ha potuto chiedere il rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, deve presentare apposita istanza cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente entro il termine decadenziale biennale di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.	D.Lvo. del 31/12/1992 n. 546, art. 21 – Rimborso anomalo	Risoluzione del 19/04/2007 n. 74 – Decadenza dal diritto alla detrazione credito IVA nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive, ovvero nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale Circolare del 06/08/2012 n. 34 – Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
101	Richiesta interessi per ritardata erogazione dei rimborsi in conto fiscale	Il contribuente che abbia diritto agli interessi poiché l'agente della riscossione ha erogato in ritardo il rimborso disposto dall'ufficio o chiesto direttamente a lui, deve presentare in formato cartaceo il modello G all'agente della riscossione. Va presentate una nuova polizza fideiussoria oltre a quella già presentata per il rimborso.	L. 413/1991, art. 78, commi da 27 a 38 - Istituzione del conto fiscale Decreto 567/1993, art. 20 – Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi Decreto 30 dicembre 1993 - Approvazione del modello G	Circolare del 22/07/1994 n. 119 - Gestione del conto fiscale - Istruzioni in materia di versamenti e di rimborsi Nota II/4/039/96 - Interessi per erogazione del rimborso
102	Richiesta rimborso II.DD. e IRAP	Obbligatorio: Presentazione, entro i termini previsti, della dichiarazione dei redditi e/o della dichiarazione IRAP, dal 2008, con l'indicazione della richiesta di rimborso. Presentazione di un'istanza di rimborso. Eventuali: Presentazione di documentazione Comunicazione delle coordinate bancarie Richiesta di variazione del beneficiario Presentazione di altra istanza (Mod. G) al concessionario della riscossione per il pagamento anticipato in conto fiscale	Artt. 37 - 38 - 41 del d.P.R. 602/1973 Art. 21 d.lgs. 546/1992 d.m. 30 dicembre 1993 Art. 2 d.P.R. 322/1998 Art. 75 l. 342/2000 e d.m. 29 dicembre 2000 Art. 6 d.l. 185/2006 Art. 2 d.l. 201/2011 Art. 78 l. 413/1991	Risoluzione del 02/12/2008 n. 459 (Dichiarazione integrativa a favore e istanza di rimborso) Risoluzione del 17/03/2009 n. 66 (Adempimenti dichiarativi in caso di esercizi non coincidenti con l'anno solare) Circolare del 14/04/2009 n. 16 (Deducibilità Irap da IIDD) Risoluzione del 13/12/2011 n. 123 (Ufficio competente al rimborso) Circolare del 06/08/2012 n. 34 (Riconoscimento delle eccedenze di imposta in caso di dichiarazioni omesse)
103	Richiesta rimborso II.DD. soggetti non residenti	Il contribuente, che risiede all'estero, chiede la restituzione (totale o parziale) delle imposte pagate in Italia, in base alla normativa vigente (ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, canoni, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e altre fonti di reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, della normativa interna e in base alle convenzioni internazionali e alla normativa comunitaria applicabili in materia di rimborsi richiesti da soggetti non residenti)	Convenz. bilaterali, artt. 37 e 38 DPR 602/73, art. 56 Trattato CE	

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
104	Richiesta rimborso IVA annuale	<p>A partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente che voglia chiedere a rimborso l'eccedenza detraibile realizzata nell'anno precedente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilare, oltre il quadro VX anche l'apposito quadro VR o IVA 26/PR (nel caso abbia optato per l'iva di gruppo) della dichiarazione Iva; - presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l'assenza di requisiti che qualificano la società e gli enti come non operativi; - presentare la polizza o dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), comma 7, art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 con cui si attesta la virtuosità; - presentare, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la liquidazione dell'iva di gruppo, all'agente della riscossione il modello IVA 26/LP con allegato un esemplare, sottoscritto in originale, del prospetto IVA 26/PR e le garanzie per le compensazioni infragruppo; - presentare l'apposita documentazione richiesta dall'agente ovvero dall'ufficio; - presentare, in caso di società cessata senza istaurazione di un procedimento di liquidazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino: i soggetti destinatari del rimborso; le quote di partecipazione al capitale spettanti a ciascun socio alla data di cessazione; la data di cessazione dell'attività. 	<p>DPR 633/1972: art. 17, comma 3; art. 30; art. 34, comma 9; art. 35-ter; art. 38-bis; art. 73; art. 74-bis Decreto 11065/1979, art. 5 - Norme in materia di Iva relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate L. 413/1991, art. 78, commi da 27 a 38 - Istituzione del conto fiscale L. 724/1994, art. 30, comma 4 - Società di comodo. Valutazione dei titoli Decreto 567/1993: art. 18; art. 20; art. 21; art. 22 d.P.R. 322/1998: art. 2, comma 7; art. 8 L. 388/2000, art. 34 D.L. 351/2001, art. 8 – Regime tributario del fondo ai fini IVA Provvedimento del Direttore dell'A.E. 10/06/2004 D.L. 4/07/2006, n. 223, art. 35, comma 6-ter Decreto 22/03/2007 – Prestazione di servizi ex art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633/1972 Decreto 25/05/2007 – ATECOFIN 37.10.1 Decreto 18/07/2007 – ATECOFIN 27.43.0 Decreto 21/12/2007 – ATECOFIN 27.42.0 L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi 63 e 64 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 14/02/2008, n. 23681 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 28/01/2011 n. 5822 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 16/01/2012 n. 5810 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 01/06/2012 n. 87956</p>	<p>Circolare del 26/01/1998 n. 29 Circolare del 12/03/1998, n. 84 Circolare del 10/06/1998, n. 146 Circolare del 22/06/1998, n. 164 Circolare del 04/03/1999, n. 54 Risoluzione del 03/11/2000, n. 165 Risoluzione del 29/03/2001, n. 38 Risoluzione del 19/06/2002, n. 54 Risoluzione del 12/06/2002 n.189 Risoluzione del 28/12/2004 n. 165 Risoluzione del 01/08/2007 n. 198 Risoluzione del 14/02/2008 n. 4/DF Circolare del 6/05/2011, n. 17 Risoluzione dell'11/05/2011 n. 56</p>
105	Richiesta rimborso Iva UE soggetti non residenti non comunitari	<p>I soggetti passivi Iva residente in Paesi extra-UE stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea (attualmente limitati a Norvegia, Svizzera e Israele) richiedono il rimborso dell'Iva assolta su fatture emesse da soggetti passivi d'imposta nazionali. Per richiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, devono presentare il modello IVA 79, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 Direttiva CEE del 12/02/2008 n. 9 Decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18 DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2010</p>	<p>Circolare del 01/08/2011 n. 39 - Agenzia delle Entrate - Circolare del 21/06/2011 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 29/12/2010 n. 140 - Agenzia delle Entrate</p>
106	Richiesta rimborso IVA UE soggetti residenti	<p>Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell'Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso. Per richiedere il rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010)</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 Direttiva CEE del 12/02/2008 n. 9 Decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18 DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2010</p>	<p>Circolare del 01/08/2011 n. 39 - Agenzia delle Entrate - Circolare del 21/06/2011 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 29/12/2010 n. 140 - Agenzia delle Entrate</p>

Nr	Nome adempimento	Descrizione adempimento	Norma	Prassi
107	Richiesta rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale	<p>Il contribuente che voglia chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza detraibile realizzata in un determinato trimestre deve presentare il modello TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.</p> <p>L'eccedenza di credito risultante dal quarto trimestre di ciascun anno non può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione mediante il modello TR, ma confluisce nella dichiarazione annuale.</p> <p>Il contribuente dovrà presentare la garanzia e l'apposita documentazione richiesta dall'ufficio per la verifica della sussistenza dei presupposti.</p>	<p>DPR 633/1972 - art. 30; art. 38-bis; art. 73; Decreto 23/07/1975 – l'art. 38, comma quinto, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni Decreto 15/02/1979 – Modalità per la esecuzione delle disposizioni dell'articolo 38-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Decreto 11065/1979, art. 5 - D.L. 417/1991, art. 1, comma 16 Decreto 567/1993: art. 18; art. 20; art. 21; art. 22; d.P.R. n. 322/1998, art. 8 – L. 388/2000, art. 34 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 10/06/2004 D.L. 4/07/2006, n. 223, art. 35, comma 6-ter – Decreto 22/03/2007 – Prestazione di servizi ex art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633/1972 Decreto 25/05/2007 – ATECOFIN 37.10.1 Decreto 18/07/2007 – ATECOFIN 27.43.0 Decreto 21/12/2007 – ATECOFIN 27.42.0 Provvedimento del Direttore dell'A.E. 20/03/2012</p>	<p>Circolare del 10/07/1979 n. 19 Risoluzione del 13/10/1980 n. 383190 Risoluzione del 23/09/1988 n. 571465 – lva. Risoluzione del 24/11/1988 n. 571164 – Risoluzione del 20/12/1989, prot. 626305 Circolare del 26/01/1998 n. 29 – Prestazione di garanzie - Modifiche all'art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Circolare del 12/03/1998, n. 84 Circolare del 10/06/1998, n. 146 Circolare del 22/06/1998, n. 164 Circolare del 04/03/1999, n. 54 Risoluzione del 03/11/2000, n. 165 Risoluzione del 29/03/2001 n. 38 Risoluzione del 09/04/2002 n. 111 Risoluzione del 12/06/2002 n.189 Risoluzione del 28/12/2004 n. 165 Risoluzione del 01/08/2007 n. 198 Risoluzione del 03/08/2007 n. 202 Risoluzione del 11/04/2008 n. 151 Risoluzione del 25/02/2009 n. 51 Risoluzione del 14/01/2011 n. 9 Circolare del 04/03/2011 n. 10 Risoluzione del 21/04/2011 n. 49 Risoluzione del 29/07/2011 n. 78</p>
108	Richiesta rimborso registro e imposte minori	Presentazione di un'istanza di rimborso nel caso in cui sia stata versata un'imposta di registro o altra imposta minore in misura superiore al dovuto	<p>Art. 13 del d.P.R. 641/1972 (concessioni governative) Art. 37 del d.P.R. 642/1972 (bollo) Art. 5 d.l. 953/1982 come convertito dalla l. 53/1983 (tasse auto per regioni convenzionate) Artt. 56 e 77 del d.P.R. 131/1986 (registro) Art. 42 del T.U. 346/1990 (successione e donazione)</p>	<p>Risoluzione del 10/11/1990 n. 391239 (bollo) Circolare del 16/12/1991 n. 56 (Imposte di registro e sulle successioni e donazioni) Risoluzioni del 05/06/1995 n. 144 e 145 (bollo)</p>

Nr. 93 - Presentazione modello dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi - modello UNICO

PRASSI

Studi di Settore - Chiarimenti forniti in occasione della presentazione dei primi questionari Studi di Settore - (estratto dalle circolari 205/E-215/E-257/E del 1997)

Circolare 205/E del 13/07/1997: "Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti"

Studi di Settore - Risposte a quesiti - Circolare 5 luglio '99, n. 148/E

Studi di Settore - Estratto circolare 9 giugno '99, n. 127/E

Studi di Settore - Prima circolare 21 maggio '99, n. 110/e

Studi di settore Annotazione separata - Circolare del 25 febbraio 2000, n. 31/E

Attività di verifica nei confronti di contribuenti che, per il periodo di imposta 1998, risultano "non coerenti" rispetto agli indicatori economici individuati dagli studi di settore - Circolare del 17/11/2000 n. 210 - Emanata da Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Accertamento

Studi di settore Annotazione separata: ulteriori precisazioni - Circolare del 3 luglio 2000, n. 134/E

Adeguamento del magazzino – Circolare del 1° giugno 2000, n. 115/E

Studi di Settore - Circolare 8 giugno 2000, n. 121/E

OSSERVATORI PROVINCIALI per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e modalità di funzionamento - Circolare 96/E del 15 novembre 2001

Annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - Facoltà prevista dal provvedimento del 15 giugno 2001 - RISOLUZIONE DEL 06/07/2001 N. 111 - Emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento -

Sanatoria dei codici di attività ai fini della corretta applicazione degli studi di settore - RISOLUZIONE DEL 06/07/2001 N. 112 - Emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento

Circolare n. 56 del 15/06/2001 - Chiarimenti relativi alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

STUDI DI SETTORE - CIRCOLARE DEL 13/06/2001 N. 54 - Emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento

Circolare 58/E del 27 giugno 2002 "Studi di settore - periodo di imposta 2001"

Circolare n° 50/E del 12 giugno 2002

Chiarimenti nelle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore: Risoluzione n. 165/E del 4 giugno 2002

Attività di accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo d'imposta 1998 - Circolare - 11 Aprile 2002 N. 29 / E

Adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall' applicazione degli studi di settore: Circolare 15/E del 1 febbraio 2002, paragrafo 10

Circolare n. 39/E del 17/07/2003: "Studi di settore - periodo di imposta 2002"

Circolare n. 27/E del 18/06/2004: "Studi di settore. Periodo d'imposta 2003"

Circolare n. 32/E del 21/06/2005: "Studi di settore - periodo di imposta 2004"

Circolare n. 23 del 22/06/2006 - Studi di settore. Periodo d'imposta 2005

Circolare n. 38 del 12/06/2007 - Studi di settore. Periodo d'imposta 2006

Circolare n. 31 del 22/05/2007 - Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006

Circolare n. 44 del 29/05/2008 - Studi di settore. Periodo d'imposta 2007

Circolare n. 31 del 01/04/08 - Decreto 11 febbraio 2008. Semplificazione degli obblighi di annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Circolare n. 5 del 23/01/2008 - Studi di settore. Le novità introdotte dal decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 e dalla legge finanziaria per il 2008

Circolare n. 29 del 18/06/2009

Circolare n. 34 del 18/06/2010 - Studi di settore. Periodo d'imposta 2009

Circolare n. 30 del 4/06/2010 - pdf - Invio di comunicazioni relative a particolari anomalie riscontrate nel triennio 2006, 2007 e 2008, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Circolare 19 del 14/04/2010 - Gestione delle controversie in materia di studi di settore – Orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione – Disposizioni sul contenzioso pendente

Estratto della circolare n. 41 del 05/08/2011 - Paragrafo 7: disposizioni in materia di studi di settore (art. 23, co. 28)

Circolare n. 30 del 28/06/11 - Studi di settore. Periodo di imposta 2010

Estratto della circolare n. 28 del 21/06/2011- Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata

Circolare n. 30 del 11/07/2012 - Studi di settore – periodo di imposta 2011

Comunicato stampa del 10/07/2012 - Ultima versione di Gerico con maggiori ricavi o compensi rispetto alla precedente. Versamento senza sanzioni per chi si adegua agli studi entro il 20 agosto

Estratto dalla circolare n. 25/E del 19/06//2012 – par. 3 – Studi di settore - Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

Circolare n. 8 del 16/03/2012 - Studi di settore - novità normative e risposte a quesiti